



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

VISTO in particolare, il comma 2 del medesimo articolo 57, del D.lgs. 165/2001 che reca: “Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’Amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, e il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR UE/2016/679);

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna”;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Semplificazione e razionalizzazione in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 21;

VISTA la direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente le “linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

VISTA la direttiva 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale sono state definite le "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche";

VISTA la direttiva 29 novembre 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "Riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229";

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art 57, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato istituito presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con Decreto del Capo Dipartimento n. 25 del 7 marzo 2024, il "Comitato Unico di Garanzia per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (in seguito denominato "Comitato" oppure "CUG");

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 – recante Linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG – è previsto che il CUG adotti un proprio regolamento interno;

CONSIDERATA pertanto la necessità di disciplinare le procedure del CUG, per regolamentarne il funzionamento interno, prevedere il corretto trattamento dei dati personali ed assicurare l'efficacia delle relazioni tra il Comitato ed i suoi interlocutori istituzionali interni ed esterni al CNVVF;

Il Comitato Unico di Garanzia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco adotta il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del Corpo Nazionale dei Vigili del



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Fuoco, di seguito denominato C.U.G., costituito con Decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 25 del 7 marzo 2024.

Articolo 2 - *Composizione e sede*

Il Comitato è composto da:

- un/una Presidente nominato/a dall'Amministrazione
- un numero di componenti, pari al numero delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge n. 183/2010
- un pari numero di componenti rappresentanti dell'Amministrazione
- un/una Presidente Supplente nominato/a dall'amministrazione
- un/a Segretario/a nominato/a dall'Amministrazione.

Per ogni componente titolare è previsto un supplente. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni ordinarie del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari o anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il/la Presidente lo ritenga utile. Nella composizione di ciascuna delle due componenti del C.U.G. deve essere favorito un equilibrio di genere.

Il Comitato ha sede presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in Piazza del Viminale – 0187 Roma e si avvale delle strutture e delle risorse dell'Amministrazione per l'espletamento delle proprie funzioni.

Articolo 3 - *Durata in carica*

Il Comitato rimane in carica per un quadriennio dalla data del Decreto di costituzione. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. Le funzioni di Presidente, Presidente supplente e di componente effettivo e supplente del Comitato sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 4 - *Compiti del Presidente*

Il/la Presidente rappresenta il C.U.G all'interno e all'esterno. Svolge i seguenti compiti

- convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
- Provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con le strutture centrali e periferiche del Dipartimento e assicura gli atti necessari all'attuazione delle deliberazioni del Comitato



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- trasmette, dopo l'approvazione, il verbale di ciascuna seduta al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cura la relazione annuale e dispone la costituzione di eventuali gruppi di lavoro.
- Individua tra i/le componenti un/una Segretario/a, di sua fiducia, che lo/la coadiuvi per il buon funzionamento del Comitato, con il compito di curare le attività di segreteria e verbalizzare le riunioni. In assenza o impedimento del/la Segretario/o le sue funzioni sono affidate dal/la Presidente a un/a altro/a componente del CUG intervenuto/a alla riunione.

Articolo 5 – *Compiti del Presidente Supplente*

Il/la Presidente Supplente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6 – *Compiti del segretario*

Il/La segretario/a ha il compito di fornire supporto organizzativo al funzionamento del C.U.G., curando l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale concernente gli argomenti delle stesse, con l'indicazione dell'ordine del giorno, conservando tutta la documentazione riguardante il C.U.G., redigendo il verbale della seduta che sarà sottoscritto dal Presidente e dal/la segretario/a stesso, supportando il C.U.G., oltre ad eventuali attività di ricerca e approfondimento.

Articolo 7 - *I componenti*

I componenti del C.U.G.:

- partecipano alle riunioni del Comitato;
- partecipano agli eventuali gruppi di lavoro;
- segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni.

Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del C.U.G. sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

I componenti titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente, a mezzo *e-mail*, il proprio impedimento alla Segreteria del C.U.G. e al rispettivo supplente.

Il/la componente supplente, in caso di assenza del titolare nella seduta di convocazione, subentra in tutte le funzioni e competenze del titolare.

Tutte le riunioni si svolgono durante l'orario di lavoro.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Articolo 8 - Convocazioni

Il C.U.G. si riunisce in convocazione ordinaria almeno quattro volte l'anno; può essere convocato in via straordinaria dal/la Presidente per motivi di necessità e urgenza, e comunque ogniqualvolta sia richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Al fine di favorire la partecipazione il Comitato può essere convocato anche con modalità on line.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail tramite la casella di posta dedicata e comunque con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità e comunque almeno tre giorni prima della data prescelta. La convocazione è inviata sia ai/le componenti titolari che per conoscenza ai supplenti

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione degli argomenti.

I/le componenti impossibilitati/e a partecipare alle riunioni devono dare tempestiva comunicazione al/la Segretario/a al/la Presidente e al/la componente supplente.

Articolo 9 - Deliberazioni

Il C.U.G. può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Tutte le deliberazioni, compresi i pareri sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, con voto palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Hanno diritto al voto i componenti titolari presenti e, in caso di loro assenza, i componenti supplenti presenti alla riunione.

I componenti possono far risultare a verbale le proprie dichiarazioni.

Ai fini di tutelare le esigenze di riservatezza sarà possibile far ricorso alla procedura del voto segreto su temi di particolare sensibilità ad esempio nei casi in cui le questioni riguardino specificamente i dipendenti. Il voto segreto deve essere richiesto dalla metà più uno dei votanti.

Le deliberazioni approvate sono inserite nel verbale redatto dal/la Segretario/a.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Articolo 10 - Obbligo di astensione

Ogni componente del C.U.G. si astiene dalla partecipazione alle attività del C.U.G. che riguardino questioni nelle quali sia coinvolto.

Articolo 11 - Dimissioni dei componenti e loro sostituzione

I componenti titolari e supplenti comunicano le proprie dimissioni, in forma scritta, all'Amministrazione per consentirne la sostituzione e, per conoscenza, al Presidente del C.U.G.

Il/la Presidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, all'Amministrazione e al C.U.G., per l'immediata sostituzione.

Il/la Presidente Supplente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, al Presidente del C.U.G. che avvierà le procedure per la sostituzione.

Il C.U.G. prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione. Il Presidente comunica al C.U.G. e all'Amministrazione l'intervenuta decadenza per mancata partecipazione del componente che risulti assente, consecutivamente e senza giustificato motivo, per più di tre volte alle riunioni del Comitato.

La delibera di recepimento delle dimissioni o della decadenza/esclusione sarà tempestivamente comunicata all'Amministrazione e, in caso di componente di parte sindacale, alle OO.SS. per le valutazioni di competenza.

Articolo 12 - Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il C.U.G. può operare in commissioni o gruppi di lavoro tematici.

Il C.U.G., per la trattazione di determinati argomenti che richiedano la presenza di esperti in materia, può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei componenti, di soggetti esterni al comitato stesso.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un coordinatore per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il coordinatore svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine coordina l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'organo e formula proposte di deliberazione.

Articolo 13 - Compiti del C.U.G.

Il C.U.G. svolge i compiti di seguito elencati:

Compiti propositivi su:



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- predisposizione del Piano di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione di azioni volte alla prevenzione e/o rimozione di situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno dell'Amministrazione di cui si compone il presente CUG;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione di vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ad esse connesse;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze e di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera Nazionale di parità;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;

Compiti consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione;
- piani di formazione del personale;
- forme di flessibilità lavorativa
- interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale ai fini della prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione;

Compiti di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – *mobbing e straining*;
- verifica dell'assenza di ogni forma di violenza e di discriminazione, diretta o indiretta nel luogo di lavoro pubblico.

Il C.U.G. promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Il C.U.G. opera in stretto raccordo con il vertice dell'Amministrazione ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

L'Amministrazione fornisce al C.U.G. tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

Articolo 14 - Sportello unico di ascolto

Il C.U.G. istituisce al proprio interno uno "Sportello di ascolto" e rende disponibile una casella e-mail -..... per le segnalazioni da parte dei/delle dipendenti.

Articolo 15 - Relazione annuale

Entro il 30 marzo di ogni anno, ai sensi del paragrafo 3.3 della Direttiva 4 marzo 2011, il Comitato redige una relazione sull'attività svolta e la trasmette al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche (*mobbing*) sul luogo di lavoro.

Articolo 16 - Rapporti tra il C.U.G. e l'Amministrazione

I rapporti tra il C.U.G. e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il C.U.G. può richiedere all'Amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il C.U.G. mette a disposizione degli organismi e degli uffici dell'Amministrazione le informazioni e/o i progetti elaborati nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Articolo 17 - Rapporti con altri organismi

Il C.U.G., qualora necessario, si raccorda con i sotto indicati organismi esterni:



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- Consigliera Nazionale di Parità;
- L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- Il/la Direttore Centrale delle Risorse Umane;
- Il/la Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
- Il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO);
- UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
- L'Organismo paritetico per l'Innovazione;
- La Rete nazionale dei CUG;
- Altri Organismi esterni, nazionali e sovranazionali competenti in materia.

Articolo 18 - Validità e modifiche del Regolamento

Il Regolamento è approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e ne viene data la più ampia diffusione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Dati, informazioni e documenti trattati dal C.U.G. nell'ambito delle proprie competenze devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel *Regolamento generale sulla protezione dei dati personali* (GDPR UE/2016/679), nel Codice per la protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 e secondo le procedure interne di protezione dei dati personali.

Roma,